

Massima numero 34 del 01 marzo 2017

istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata congiuntamente da Chimento Antonio e il Comune di Buonvicino - P.S.R. Calabria 2007/2013 - asse III - Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche - "Creazione centro informativo e accoglienza turistica e valorizzazione percorso turistico - storico - culturale" - Importo a base di gara: 247.937,03 - S.A.: Comune di Buonvicino

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Proposte migliorative - varianti - differenza - valutazione - discrezionalità tecnica - Valutazione dell'offerta - motivazione - punteggio numerico - sufficienza - presupposti

Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione. Rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice la valutazione delle offerte presentate e la loro riconducibilità a proposte migliorative legittime, che è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria ovvero fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.

Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, che prevedono un minimo ed un massimo; solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'Amministrazione da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.